

## CASSAZIONE PENALE

10 MARZO 2009 N. 10535

ESTENSORE: FRANCO

PARTI: ADUC

**Telematica • Forum online**  
**• Equiparazione a bacheca pubblica • Applicazione della normativa sulla stampa • Esclusione**  
**• Legittimità del sequestro.**

*« Gli interventi dei partecipanti al forum (...) non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ».*

*« Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, (...) non fa sì che il forum stesso, (...) possa essere qualificato come un pro-*

*dotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovare delle garanzie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa ».*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ordinanza 25 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania respinse la richiesta dell'Aduc di revoca del sequestro preventivo di alcune pagine web di sua proprietà disposto il 20 novembre 2007 in relazione al reato di cui all'art. 403 cod. pen. Il tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello dell'Aduc, revoca il sequestro previa rimozione sul sito internet dell'Aduc delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone l'ulteriore diffusione.

L'Aduc propone ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza dell'art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo poiché non attiene a reati contro il buon costume. Osserva che l'art. 21, comma 6, Cost. consente la limitazione dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nei soli casi di manifestazioni contrarie al buon costume.

2) inosservanza dell'art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo perché l'offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume.

3) erronea applicazione dell'art. 403 cod. pen. per erronea individuazione del bene giuridico protetto dalla norma. Osserva che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non c'è offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.

4) erronea applicazione dell'art. 21, comma 3, Cost. ed erronea individuazione dell'ambito applicativo del divieto di sequestro ivi previsto. Erronea interpretazione restrittiva del concetto di stampa che esclude l'informazione non ufficiale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Il primo motivo è inammissibile perché consiste in una censura nuova non dedotta con l'appello, e che non può quindi

essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Il motivo è comunque manifestamente infondato perché l'art. 21, comma 6, Cost. vieta direttamente « le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume », disponendo altresì che « la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni », ma non ha inteso dire che un comportamento, costituente manifestazione del pensiero, possa essere dalla legge vietato e previsto come reato esclusivamente quando sia contrario al buon costume, e non anche quando sia lesivo di altri beni ritenuti meritevoli di tutela, sebbene non lesivo del buon costume. Se così non fosse, del resto, dovrebbe ritenersi che i reati di ingiuria e diffamazione non sarebbero legittimi quando colpiscono comportamenti lesivi solo dell'onore e della reputazione delle persone, e non anche del buon costume.

Per le stesse ragioni è inammissibile, sia perché nuovo sia perché manifestamente infondato, anche il secondo motivo. Con l'atto di appello, invero, non era stato dedotto che il sequestro in questione era illegittimo perché le frasi contestate non erano suscettibili di offendere il buon costume inteso come pudore sessuale della collettività. Né tale doglianza può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità solo perché l'ordinanza impugnata ha osservato che alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri, avevano travalicato i limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il « sacro seme del cattolicesimo ». In ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché l'art. 21, comma 6, Cost. non limita la possibilità della legge di prevedere, in caso di reato, il sequestro di cose che rappresentino manifestazioni del pensiero soltanto quando queste siano lesive del pudore sessuale.

Il terzo motivo è infondato perché esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto che per la configurabilità del reato di cui all'art. 403 cod. pen. non occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli ben determinati, ben potendo invece, come nella specie, essere genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli. La norma invero protegge il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa, o dei suoi ministri.

Opportunamente, invero, l'ordinanza impugnata ha ricordato la sent. n. 188 del 1975 della Corte costituzionale, la quale affermò che « *il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art. 3 e dall'art. 20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al*

*bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa », e che « il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano.*

*Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dell'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato ».*

D'altra parte, anche la recente sent. n. 168 del 2005 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 403 cod. pen. nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice) ha fatto espresso riferimento alle « esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose », ribadendo che tutte le norme contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso « si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l'art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto ».

Del resto, anche qualora potesse accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui il bene tutelato dalla norma non è il sentimento religioso ma la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione religiosa, non si vedrebbe perché questa tesi dovrebbe comportare che, per aversi reato, il vilipendio dovrebbe rivolgersi verso determinate persone e non verso il gruppo indistinto dei fedeli di quella confessione religiosa nei cui confronti viene pubblicamente portata l'offesa.

È infine infondato anche il quarto motivo. Va preliminarmente osservato che il tribunale del riesame ha revocato il sequestro del forum esistente nell'ambito del sito appartenente alla associazione ricorrente, lasciandolo esclusivamente sui singoli messaggi inviati da alcuni partecipanti al forum in questione, contenenti le frasi oggetto dei reati contestati. Ciò posto, il Collegio ritiene che esattamente il tribunale del riesame ha dichiarato che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 21, comma 3, Cost., secondo cui « Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili », dato che la concreta fattispecie in esame non rientra nella più specifica disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all'art. 21, comma 1, Cost.

Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure

nel significato più esteso ricavabile dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al « *prodotto editoriale* », stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il « *prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico* ».

Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovare delle garanzie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D'altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata).

Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.

In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**IL SEQUESTRO DI UN  
FORUM ON-LINE:  
L'APPLICAZIONE DELLA  
LEGGE SULLA STAMPA  
TUTELEREBBE LA LIBERTÀ  
DI MANIFESTAZIONE DEL  
PENSIERO IN INTERNET?**

**I FATTI.**

**1.** Nel caso presentato all'attenzione della Corte, il Tribunale di Catania aveva sottoposto a sequestro preventivo alcune pagine *web* di proprietà dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, avendo ritenuto integrato il delitto di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio delle persone<sup>1</sup>.

Il provvedimento di sequestro era stato disposto, in relazione a due *forum* del portale Internet dell'Aduc, in cui erano contenute aspre critiche nei confronti della religione cattolica, oltre che bestemmie e frasi offensive in danno di soggetti diversamente abili<sup>2</sup>. I *forum*, a quanto consta, erano stati creati per un dibattito sulla vicenda degli episodi di pedofilia che avevano coinvolto alcuni religiosi.

L'Aduc lamentava una violazione dell'art. 21 della Costituzione, il cui comma terzo autorizza il sequestro nel solo caso in cui possano ravvisarsi delitti per cui la legge sulla stampa lo preveda<sup>3</sup>, sottolineando che il delitto previsto dall'art. 403 c.p. — ravvisato dalla Procura di Catania e posto a fondamento del sequestro preventivo — non rientrava nel novero dei reati contemplati dalla legge sulla stampa ai fini dell'autorizzazione al sequestro.

Anche le bestemmie<sup>4</sup> e le frasi relative alle persone diversamente abili, integrando un'offesa ad una categoria indeterminata di soggetti — per quanto deprecabili — non potevano essere ritenute autonome fattispecie di reato e, comunque, non trovavano profili di attinenza con il delitto di cui all'art. 403 c.p.: delitto, si ripete, posto alla base del sequestro preventivo<sup>5</sup>.

L'Associazione, dopo aver subito il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro dal Giudice per le Indagini Preliminari, proponeva appello al Tribunale per il Riesame che, in parziale accoglimento della richiesta, disponeva la revoca del sequestro, previa rimozione delle espressioni e dei messaggi oggetto del reato integrato.

<sup>1</sup> La rubrica dell'art. 403 c.p., a seguito della sostituzione della disposizione attuata dall'art. 7, comma 1, L. 24 febbraio 2006, n. 85, è attualmente la seguente: « *Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone* ». La condotta è integrata dall'offesa pubblica ad una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa. La pena consiste nella multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, ovvero nella multa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 se il vilipeso è un ministro di culto.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione completa del

fatto storico, si veda: <http://www.aduc.it/dyn/censura/>.

<sup>3</sup> Le norme di riferimento sono quelle contemplate negli artt. 1 e 2 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, *Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni*.

<sup>4</sup> La fattispecie risulta attualmente depenalizzata.

<sup>5</sup> L'art. 321 c.p.p. autorizza il sequestro ogni qualvolta vi sia pericolo che la disponibilità materiale di una cosa pertinente al reato (nel caso l'art. 403 c.p.), possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o, ancora, agevolare la commissione di altri reati.

Il ricorso per Cassazione, presentato ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è stato integralmente rigettato ed attualmente l'Aduc sta predisponendo un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

2. Diverse le questioni giuridiche affrontate dalla Corte. Tra queste, spicca, per rilevanza, il problema se sia applicabile ad un *forum*, come quello dell'Aduc, la disciplina sulla stampa — che pone limiti al sequestro ma che prevede anche onerosi obblighi — o se invece debba applicarsi una regolamentazione diversa, stanti le differenze esistenti fra i due mezzi di comunicazione; soluzione, quest'ultima, che renderebbe legittimo il sequestro, almeno sotto il profilo attinente all'art. 21 della Costituzione: infatti, va sin d'ora rilevato che la Corte affronta la questione soltanto sotto l'aspetto penale e costituzionale devolutole e, correttamente, trascura un aspetto processuale non sottoposto con il gravame, seppur attinente al caso di specie, ossia quello della inapplicabilità del sequestro preventivo ad un sito *web*, in forza della natura reale dell'istituto disciplinato dall'art. 321 c.p.p.<sup>6</sup>.

#### SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA STAMPA AL CASO DI SPECIE E LE IMPLICAZIONI DEI DIVERSI ORIENTAMENTI.

1. L'Associazione ricorrente propone una lettura estensiva dell'ambito di applicazione della disciplina sulla stampa, attraverso la sussunzione di *forum*, *blog*, *chat et similia* nella definizione di prodotto editoriale<sup>7</sup>.

La doglianza dell'Aduc pare in realtà contraddirsi su un punto decisivo: da un lato, infatti, l'Associazione tratta esclusivamente la questione sotto il profilo della possibile estensione delle sole garanzie, poste dal legislatore a tutela della stampa anche ai nuovi mezzi di comunicazione che stampa non sono. In seguito, tuttavia, si discosta da tale riduttiva interpretazione, potenzialmente condivisibile<sup>8</sup>, e propone l'equiparazione *in toto* dei nuovi mezzi di comunicazione al concetto di stampa: « *a sessanta anni dalla sua adozione la Carta costituzionale ben può essere interpretata (...), per adeguarla alle tecnologie sopravvenute e ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (newslwttter, blog, forum, ecc.), includendo queste ultime nel concetto di « stampa»* ».

Il dibattito sembra inserirsi in quello più ampio della equiparazione tra telematica e stampa. Dottrina e giurisprudenza si sono da tempo occupate dell'argomento, giungendo a soluzioni differenti. La rilevanza dell'adesione all'uno o all'altro orientamento è evidente, laddove si consideri che le diverse soluzioni si riflettono, oltre che sulle garanzie proprie del sequestro, anche sull'operatività delle sanzioni amministrative e penali, nonché sui meccanismi di individuazione dei responsabili<sup>9</sup> degli eventuali illeciti.

<sup>6</sup> In tal senso, Trib. Bergamo, Sez. per il Riesame, ord. 24 settembre 2008.

<sup>7</sup> L'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ha esteso l'applicazione dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 anche al «prodotto editoriale».

<sup>8</sup> V. ZENO-ZENOVICH, *La pretesa*

*estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in questa *Rivista*, 1998, 18.

<sup>9</sup> Cfr. A. VALASTRO, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco, Celotto e Olivetti, Torino, 2006, sub «Art. 21», 464.

Parte della dottrina, richiamando alcune pronunce di merito<sup>10</sup> risalenti ad un periodo antecedente quello dell'emanazione della norma sul prodotto editoriale, ha ritenuto che la disciplina sulla stampa fosse applicabile anche alle « testate » telematiche, che condividevano gli stessi requisiti delle testate cartacee, soprattutto quelli di natura finalistica, relativi alla informazione. Detta tesi poneva in luce, altresì, l'aspetto positivo della maggior attendibilità — credibilità della notizia nel caso di registrazione della testata<sup>11</sup>.

Altra parte della dottrina ha evidenziato, invece, l'assenza, nel prodotto telematico, del binomio: « riproduzione tipografica »<sup>12</sup> — « destinazione alla pubblicazione, tipico della stampa »<sup>13</sup>, evidenziando poi come l'eventuale estensione del concetto di stampa alla telematica finalizzata all'applicazione di sanzioni di rilievo penale, violi il divieto di analogia in materia<sup>14</sup>.

Tale orientamento va valutato alla luce della definizione di prodotto editoriale, fornita dall'art. 1 della Legge del 2001, n. 62, come « *il prodotto realizzato su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici* ».

Detta legge ha esteso al « prodotto editoriale » le disposizioni previste dall'art. 2 della Legge sulla stampa, rubricato « indicazioni obbligatorie sugli stampati » e, nel caso in cui si tratti di prodotto diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, l'ulteriore sottoposizione agli obblighi di registrazione previsti dall'art. 5 della legge sulla stampa.

La definizione di prodotto editoriale vale, però, come espressamente previsto dalla normativa, soltanto ai fini della legge n. 62 del 2001<sup>15</sup>, legge emanata allo scopo di estendere il regime delle provvidenze per l'editoria tradizionale anche all'ambito telematico, e non per disciplinare l'annosa *quaestio* della qualificazione giuridica e normativa costituzionale e penale applicabile alle testate telematiche.

Tale interpretazione trova ulteriore riscontro nel Decreto Legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, il cui art. 7, comma 3, recita espressamente: « *la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62* »:

<sup>10</sup> Trib. Roma, 6 novembre 1997; Trib. Teramo 11 dicembre 1997, citate da S. CAMMARATA, *Regole vecchie per un mondo nuovo*, in *www.interlex.it*. Tra i provvedimenti più recenti in tal senso, Trib. Milano, II Sez. civ., 10-16 maggio 2006, n. 6127 e Trib. Salerno, 16 marzo 2001.

<sup>11</sup> G. SCORZA, *L'informazione in rete*, in *www.diritto.it*, S. CAMMARATA, in *op. cit.*

<sup>12</sup> Va osservato che la riproduzione tipografica, nell'ambito della telematica, è solo eventuale.

<sup>13</sup> Così, V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 19 ss. e G. CORRIAS LUCENTE, *Il reato di diffamazione attraverso Internet*, in *www.clou-sit.it/infosecurity2003/corrias.pdf*.

<sup>14</sup> G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, in cui l'Autrice cita anche una pronuncia della Suprema Corte che accoglie tale orientamento: Cass. pen., V sez., 17 novembre 2000, n. 4741.

<sup>15</sup> La stessa norma che definisce il prodotto editoriale contiene espressamente l'inciso che detta definizione vale « *ai fini della presente legge* ».



quello che poteva apparire come obbligo di registrazione risulta, quindi, essere un mero onere.

Valga a riguardo, una considerazione di carattere generale: Internet è stata ritenuta dalla dottrina<sup>16</sup> il luogo virtuale in cui il principio stabilito dall'art. 21 della Costituzione ha trovato il suo più naturale ed ampio sviluppo<sup>17</sup>, se non altro « *per le più generali implicazioni ordinamentali in un quadro di democrazia pluralistica e partecipata*<sup>18</sup> ».

Un'ultima riflessione va, svolta, infine sul tema delle sanzioni penali applicabili. Anche qualora la Corte avesse deciso di equiparare il *forum* al prodotto editoriale, il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 3 della Legge n. 62 del 2001 riguarda solo l'art. 5 e non anche l'art. 16 della legge sulla stampa, che stabilisce la pena alternativa della reclusione fino a due anni o della multa fino 258,22 euro, nel caso di pubblicazione di un giornale o di un periodico senza che sia stata eseguita la registrazione, o ancora nel caso di pubblicazione di uno stampato non periodico da cui non risulti il nome dell'editore, né quello dello stampatore, o nel caso in questi siano indicati in modo difforme dal vero.

Risulta evidente come la dizione letterale della norma, che tratta di « stampato » ed il mancato richiamo all'art 16 della legge n. 47 del 1948 siano elementi che, stante il divieto di analogia che permea il sistema penale, conducono ad escludere l'applicabilità delle sanzioni penali tipiche ed esclusive della stampa, anche al prodotto editoriale telematico.

In realtà, gli aspetti da valutare, trattando la questione in esame, trascendono i confini prettamente giuridici e coinvolgono il problema della individuazione del *trade off* tra una piena libertà di informazione in rete, anche tenendo conto dei problemi relativi alle concentrazioni ed al conflitto di interessi che investe gli altri *media*, e quello dei limiti « *che siamo disposti ad accettare al fine di tutelare la nostra incolumità (fisica, morale, patrimoniale)* »<sup>19</sup>.

2. Ciò che appare fuori discussione è che ogni forma di controllo della rete va valutato con estrema circospezione: sia per considerazioni attinenti allo sviluppo della libera manifestazione del pensiero; sia per il pro-

<sup>16</sup> G. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, 275. L'Autrice sottolinea come vi sia una discrasia tra l'ordinamento statunitense, in cui « la libertà di pensiero è stata predicata per Internet nella sua massima espansione » ed il nostro ordinamento, in cui i limiti normativi sono stati e sono tuttora ostativi ad una espansione di tale ampiezza. Così, P. COSTANZO, in questa *Rivista*, 1996, 837.

<sup>17</sup> G. PICA, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1999, 232. L'Autore definisce la Rete come « un formidabile strumento di democrazia globale », sia perché permette ad ogni individuo di potersi documentare al di là di quanto concesso dai media tradizionali, sia perché,

come effetto indiretto, potrebbe migliorare la qualità delle informazioni, proprio in quanto media tradizionali, a fronte dei riscontri in rete, potrebbero essere indotti ad una informazione più « attenta » e « distaccata ».

<sup>18</sup> P. COSTANZO, in *Trattato di Diritto Amministrativo*, diretto da G. Santaniello, Padova, 1999, 353. L'Autore sottolinea come la Rete abbia implementato, soprattutto grazie alla notevole e diffusa, oltreché poco onerosa, possibilità di utilizzazione, le facoltà che, nei diversi ambiti, ogni persona ha di propagare agli altri le proprie idee e le proprie capacità di esprimersi.

<sup>19</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà d'espressione*, Bologna, 2004, 136.



filo strettamente penalistico, relativo alla inesigibilità di comportamenti di controllo sui contenuti da parte di garanti<sup>20</sup>.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia annotata, ha comunque escluso l'applicabilità della legge sulla stampa ai *forum on line*, ritenendo impossibile la loro equiparazione ad una rivista, ad un giornale *on line* o ad una testata giornalistica informatica<sup>21</sup> e stabilendo in modo efficacemente chiaro che la concreta fattispecie rientra nella più generale libertà di manifestazione del proprio pensiero, contemplata nell'art. 21, comma 1, della Costituzione.

3. La mancata qualificazione del *forum on line* come prodotto editoriale ha destato aspre critiche da parte dell'Aduc, che sembra, virgola tuttavia, trascurare le implicazioni che sarebbero derivate da una interpretazione conforme a quella da sé proposta.

Le conseguenze dell'ambito di applicazione della normativa sulla stampa sono evidentemente di notevole rilievo ai fini della valutazione della legittimità del sequestro in casi analoghi a quello in esame, estremamente limitata<sup>22</sup>, come si è già avuto modo di accennare, nel caso di stampa<sup>23</sup>.

Non può trascurarsi come sussista, però, un altro profilo discendente dall'estensione della definizione di prodotto editoriale anche ai *blog*, ai *forum*, *et similia*<sup>24</sup>, aspetto che sembra sfuggire in molte dei commenti attinenti alla vicenda, ma che riveste una importanza non trascurabile e sulla quale la Corte insiste particolarmente: la mancata applicazione degli obblighi imposti dalla legge sulla stampa ai prodotti editoriali telematici.

La questione merita un ulteriore approfondimento: la critica dell'Aduc non considera che, una volta riconosciuta l'applicabilità della legge sulla stampa ai *forum*, gli stessi sarebbero sottoposti all'onere di registrazione, di istituzione del direttore responsabile, nonché all'applicabilità al re-

<sup>20</sup> G. CORRIAS LUCENTE, *Il reato di diffamazione attraverso Internet*, Sulle difficoltà di effettuazione di eventuali controlli preventivi sui contenuti delle comunicazioni in una rete così « diffusa » in *op. cit.*, v. anche G. PICA, in *op. cit.*, 231.

<sup>21</sup> La problematica dello « statuto dell'informazione giornalistica su Internet » viene trattata da P. COSTANZO, in *op. cit.*, 360.

<sup>22</sup> La normativa attuale prevede l'autorizzazione al sequestro preventivo per i casi di pubblicazioni oscene o offensive della pubblica decenza e che costituiscano apologia del fascismo.

<sup>23</sup> Cfr. ARMATI-LA CUTE, in *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, 4 e ss. Gli Autori sottolineano come la scelta di privilegiare la libertà di stampa « sia dettata dalla consapevolezza delle conseguenze particolarmente gravi che la censura ed altri provvedimenti preventivi avrebbero rispetto alla stampa, senza dimenticare che la stampa rappresenta il vero mezzo di trasmissione del pensiero e che nella letteratura americana la parola

“Press” è comprensiva di tutti i mezzi di diffusione del pensiero ».

<sup>24</sup> Si segnala, sul punto, la vivacissima critica sorta in relazione ai disegni di legge, cd. ammazza~~blog~~: un primo disegno era stato presentato dal deputato del PD, Riccardo Franco Levi, sotto il Governo Prodi e aveva suscitato notevoli critiche, anche a livello istituzionale, V. [http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/scienza\\_e\\_tecnologia/testo-editorial/gentiloni-errore/gentiloni-errore.html](http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/scienza_e_tecnologia/testo-editorial/gentiloni-errore/gentiloni-errore.html). Una seconda proposta di legge, la n. 1269, presentata il 9 giugno 2008 dallo stesso Levi ha suscitato notevoli polemiche, che hanno portato lo stesso ad addivenire ad una « pausa di riflessione », attraverso un comunicato stampa in cui si rende atto dei timori a che vengano introdotte regole che limitino la semplicità dell'accesso alla rete e la libertà d'espressione, in [http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID\\_DOC=64784](http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=64784).

Sul punto v. V. D'ANTONIO-C. DI MARTINO, *Il DDL Levi: l'editoria de iure condendo*, in questa *Rivista*, 2007, 1179.

sponsabile del reato di omesso controllo, o ancora, in caso di omessa registrazione, dal reato di stampa clandestina<sup>25</sup>.

La Cassazione rifiuta tale interpretazione rilevando che un *forum* è un'area di discussione e stabilendo che i messaggi ivi contenuti non possono « automaticamente » rientrare nel concetto di stampa<sup>26</sup>, senza però individuare nettamente quale sia l'elemento ad essi mancante; lasciando forse nell'ombra il problema della individuazione del *discrimen* tra ciò che sia o non sia prodotto editoriale<sup>27</sup>, ma fornendo quale indizio l'analisi delle caratteristiche specifiche di ciascun nuovo mezzo di comunicazione.

Un contributo, in tema di elementi di differenziazione, è individuato dalla stessa Corte, in linea con il dettato normativo, nell'inserimento strutturale del *forum* in una testata giornalistica diffusa, per via telematica, che venga sottoposta al controllo del direttore responsabile<sup>28</sup>.

A contrario, conseguenza diretta dell'interpretazione fornita dalla Corte è che i *provider* ed i gestori dei siti risultano esenti da responsabilità per quanto scritto dagli utenti dei *blog* e dei *forum*, nonché dall'obbligo di registrazione e dall'indicazione del direttore responsabile.

In realtà, è lo stesso paragone con la stampa ad apparire fuori luogo e la Corte lo afferma espressamente. Il *forum* è una sorta di bacheca telematica, libera, in cui ciascuno lascia il messaggio che vuole, senza alcun controllo e, qualora il contenuto dei messaggi integri un reato, sarà solo chi lo ha lasciato, se rintracciabile, ad essere perseguito penalmente. In questo modo la libertà di manifestazione del pensiero appare maggiormente tutelata rispetto al caso in cui il si dovesse individuare un responsabile del controllo dei contenuti (attraverso quindi una verifica inesigibile di tipo preventivo) dei messaggi che vengono lasciati nella bacheca.

4. Rimane aperto il problema della legittimità del sequestro nel caso di specie. L'Aduc denunciava una presunta illegittimità del sequestro preventivo per la violazione dell'art. 21, comma 6 della Costituzione, in quanto

<sup>25</sup> Il tema è affrontato in chiave critica da G. CORRIAS LUCENTE, *La pretesa responsabilità penale degli intermediari di contenuti su Internet*, in questa Rivista, 2009, 97 e ss. Va citato, tra i casi più recenti di condanna per il reato previsto dagli artt. 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, quello relativo alla mancata registrazione del sito internet [www.accadeinsicilia.net](http://www.accadeinsicilia.net).

<sup>26</sup> A. TOMANELLI, Corte di Cassazione sul web: « il forum non è stampa ». Ma il resto sì, in [http://www.difesadellinformazione.com/ultime\\_notizie/1171/corte-di-cassazione-sul-web-il-forum-non-e-stampa-ma-il-resto-si-/](http://www.difesadellinformazione.com/ultime_notizie/1171/corte-di-cassazione-sul-web-il-forum-non-e-stampa-ma-il-resto-si-/). L'Autore paragona i messaggi lasciati dagli utenti del *forum* ai tazeobao che accompagnano una manifestazione di piazza e li ritiene senza alcun dubbio suscettibili di sequestro, in quanto totalmente avulsi dal concetto di « stampa ». La preoccupazione si focalizza invece sul-

l'estensione degli obblighi imposti dalla normativa sulla stampa ai siti web.

<sup>27</sup> Detto confine viene da Alcuni autori individuato nella « periodicità regolare » e nella « veste più strutturata rispetto ad una semplice « bacheca ». Tali concetti appaiono però del tutto labili. Così, comunque, S. PATRUNO, *I blog e la libertà di stampa, sembra condividere l'orientamento della Cassazione*, in [http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/I\\_blog\\_e\\_la\\_libert%C3%A0\\_di\\_stampa](http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/I_blog_e_la_libert%C3%A0_di_stampa).

<sup>28</sup> V. Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 482, in cui la Corte afferma che i comunicati stampa emessi da un'associazione giuridica di consumatori rientrano nella disciplina sulla stampa, trattandosi di soggetto che svolge anche attività di informazione, seppur nelle materie connesse alle finalità istituzionali che le sono proprie.

tale norma consente la limitazione dell'esercizio della libertà di espressione nei soli casi di manifestazioni contrarie al buon costume o previsti dalla legge.

Va, in realtà, rilevato che i primi due motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili, in quanto dedotti per la prima volta in Cassazione e non devoluti in appello.

Tuttavia, la Corte ha deciso di pronunciarsi (pur brevemente) sulle diverse questioni, in virtù della sua funzione nomofilattica, giungendo ad una « sintesi non impegnativa ». Il secondo motivo, inerente l'illegittimità del sequestro preventivo perché l'offesa ad una confessione religiosa non avrebbe potuto essere qualificata come contraria al buon costume, appare comunque assorbito dal primo, che merita qualche considerazione<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Il terzo motivo di ricorso concerne invece il bene giuridico tutelato con l'art. 403 c.p. In particolare va sotto tale aspetto esaminato, se il bene giuridico tutelato dall'art. 403 c.p. debba individuarsi nella fede o nella confessione religiosa e/o nella persona fisica o giuridica determinata o determinabile.

Il ricorso proposto dall'Associazione recupera quella dottrina che individua nel termine « chi », contenuto nella norma, una chiave di lettura per ritenere il delitto in questione integrato nel solo caso in cui il vilipendio sia diretto verso una o più persone « determinate » (così, V. MANZINI, in *Trattato di diritto penale italiano*, VI, 1962, p. 26). Ebbene, almeno a quanto prospettato dall'Aduc, l'offesa posta in essere nei confronti di una generica collettività di cattolici credenti non sarebbe tale da profilare il delitto previsto dall'art. 403 c.p. La giurisprudenza meno recente divideva tale assunto ritenendo che quando si « resta (...) nell'ambito della genericità della categoria o del gruppo e non si penetra ancora nella sfera dei singoli soggetti fisici, offesi nell'atto di propagazione della loro fede o della pratica del loro culto » deve ritenersi ineccepibile l'applicazione della formula assolutoria (Cass. Pen., I Sezione, 24 febbraio 1994). Il processo concerneva un articolo pubblicato su un settimanale torinese, che nell'ambito di una forte critica all'affermazione della legittimità del processo contro Eichmann, effettuata da un prelado nel corso di una trasmissione televisiva, conteneva espressioni offensive nei confronti della religione ebraica e di coloro che la professano.

Le stesse considerazioni sono state svolte dalla giurisprudenza di merito che, in una più recente sentenza, ha ritenuto non integrato il delitto di vilipendio di un culto ammesso mediante vilipendio alle persone, nel caso di una pubblicazione contenente giudizi offensivi sulla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, « sussistendo il rea-

*to in questione solo se l'offesa sia rivolta a fedeli ben individuati e non anche quando, come nel caso di specie, concerne la loro indistinta generalità »* (Trib. Venezia, 10 marzo 1992, commentata in *For. it.*, II, 705 ss.). Tuttavia tale interpretazione, sebbene trovi riscontro in sporadiche pronunce della giurisprudenza meno recente, nonché in alcuni progetti di riforma, non risulta applicabile nel solco dell'attuale legislazione.

La giurisprudenza e la dottrina più recenti si dividono, infatti, in due principali correnti. Da un lato vi è chi ritiene che il bene giuridico tutelato sia il « sentimento religioso ». Tale orientamento trova riscontro nella sentenza n. 168/2005 della Corte Costituzionale laddove si esprime nei seguenti termini: « *le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art. 3 Cost., dall'altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (per cui vedi sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002)* ». In dottrina, BASILE, *Codice Penale Commentato*, sub art. 403, a cura di MARINUCCI-DOLCINI, Milano, 2006, 2954 ss. R. GIOVAGNOLI ritiene preferibile la tesi che identifica il bene giuridico « *nella confessione religiosa proprio perché bene di civiltà* », e sottolinea come gli altri interessi risultino coinvolti soltanto in modo indiretto. In *Studi di diritto penale, parte speciale*, Milano, 2008, 102.

Dall'altro, vi è l'orientamento che propende, invece, per tesi della plurioffensività, ritenendo la norma diretta a tutelare

La Corte, infatti, dichiarando inammissibile e manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, ha sottolineato come, secondo la ricostruzione logica effettuata dal ricorrente, anche i reati di ingiuria e diffamazione dovrebbero essere ritenuti illegittimi perché in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto volti a colpire comportamenti lesivi dell'onore e della reputazione delle persone, valori che indubbiamente esulano dal concetto di « buon costume »<sup>30</sup>.

In realtà, la Corte, in alcuni punti della sentenza, si discosta in modo abbastanza evidente dalla doglianza dell'Aduc, confondendo il tema della legittimità del sequestro, nei casi di reati che nulla hanno a che vedere con il concetto di buon costume, con quello della illegittimità costituzionale del reato che limiti la libertà di manifestazione del pensiero, ma che non si dimostri lesivo del buon costume.

A parte questa dissonanza, il ragionamento di fondo della sentenza appare, nel complesso, condivisibile. Se è vero, infatti, che il disposto letterale della norma contempla espressamente le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni « contrarie al buon costume » e dispone che « la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni », legittimandone quindi anche il sequestro, non può tuttavia trascurarsi che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale ritengono pacificamente sussistenti ulteriori limiti, che devono trovare il proprio fondamento nella necessità di tutelare altri beni, parimenti garantiti da norme di rilevanza costituzionale e che devono essere ritenuti prevalenti sulla libertà di manifestazione di pensiero alla luce del criterio di ragionevolezza<sup>31</sup>.

Pertanto, sotto il profilo sottoposto con il primo motivo all'attenzione della Corte, il sequestro sarebbe stato giustificato dalla lesione del sentimento religioso, riconosciuto con la pronuncia della Corte Costituzionale del 1975, come avente protezione costituzionale alla luce degli artt. 2, 8 e 19 della Costituzione<sup>32</sup>.

sia la religione, sia i soggetti che la professano o la amministrano. Così D. PULITANO, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1969, 232; *Commentario al codice penale, sub art. 403*, diretto da Marini, La Monica e Mazza, Torino 2002, 1975, in cui richiamano sul punto: A. CONSOLI, *Il reato di vilipendio della religione dello Stato*, in For. it., 1965, I, 929; F. FINOCCHIARO, *Appunti in tema di vilipendio della religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero*, in Giur. it., 1962, IV, 28 ess.; E. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato*, Padova, 1964, 109 e ss.

<sup>30</sup> Per una definizione di « buon costume » nella giurisprudenza costituzionale, si segnala la pronuncia n. 368/1992 della Corte Costituzionale « *sin dalla sentenza n. 9 del 1965, questa Corte ha chiaramente affermato che il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento*

*nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani* ».

<sup>31</sup> La questione è affrontata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 20 del 1974, in cui l'argomento del rapporto tra la libertà in questione e i cosiddetti limiti impliciti viene analizzato riconoscendo rilevanza costituzionale, in grado di comprimere detta libertà, ai diritti della personalità e agli interessi di natura pubblicistica, quali la sicurezza dello Stato o l'amministrazione della giustizia. Sul punto v. anche le sentenze n. 20 del 1978 e n. 188 del 1975.

<sup>32</sup> Corte Cost. 8 luglio 1975, n. 188, in Giur. cost. 1975, I, 3160. Il citato collegamento, di tipo « diretto » trova conferma indiretta anche negli artt. 3 e 20 Cost.

IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI UN *FORUM ON LINE*: UN ASPETTO DI NATURA PROCESSUALE TRASCURATO DAL RICORSO.

Da ultimo, va affrontata la questione, di natura strettamente processuale, non sollevata in sede di appello e ricorso dall'Aduc e quindi non considerata dalla Suprema Corte, dell'applicabilità dell'istituto del sequestro preventivo ad un sito *web*<sup>33</sup>.

Il discorso non può che muovere da un brevissimo esame della collocazione sistematica del sequestro preventivo. Disciplinato dall'art. 321 c.p.p., l'istituto è stato collocato dal legislatore tra le misure cautelari reali. Dette misure hanno carattere di *numerus clausus*, in quanto non può riscontrarsi nel codice di procedura penale, l'esistenza di un istituto atipico equiparabile a quello riconosciuto in sede civile attraverso l'art. 700 c.p.c.<sup>34</sup>.

Ebbene, il sequestro preventivo ha natura tipicamente reale, oltre che per la collocazione nel codice, anche perché consiste nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità su di una *res*, con l'ulteriore effetto di sottrarre il bene alla disponibilità di chiunque. Come riconosciuto, anche in alcune occasioni dalla giurisprudenza di legittimità<sup>35</sup>, proprio a fronte di tali considerazioni, il sequestro conservativo non può mai consistere in un obbligo di *facere/non facere*<sup>36</sup>.

Non può, d'altronde, trascurarsi che il decreto di sequestro preventivo di un *forum on line*, consistendo in un ordine volto ad inibire il collegamento al forum stesso, si risolve in una azione inibitoria atipica che, in quanto tale sovverte la natura e la funzione sequestro preventivo.

In conclusione, non essendoci un provvedimento legislativo che disciplini con sufficiente chiarezza la normativa applicabile ai siti telematici, è bene riflettere attentamente sulle conseguenze dell'orientamento fornito dall'Aduc nel suo ricorso, foriero di conseguenze poco auspicabili, perché in definitiva limitative della tanto agognata libertà di manifestazione del pensiero.

LAURA BACCHINI

<sup>33</sup> Per una trattazione più completa dell'argomento, V. G. CORRIAS LUCENTE, *Abnormità del sequestro preventivo consistente nel divieto di accesso ad un sito web*, in questa *Rivista*, 2009, 260 e ss. a commento della ordinanza del Trib. Bergamo, Sez. per il Riesame, 24 settembre 2008, già citata.

<sup>34</sup> Il caso in esame è poi caratterizzato dalla peculiarità del sequestro di 2 *forum* per nove frasi delle centinaia in essi contenute, e pone pertanto anche il problema della proporzionalità della misura. Un provvedimento d'urgenza del Giudice civile consentirebbe un intervento *ad hoc*, che potrebbe ovviare sia al problema dell'atipicità della misura cautelare posta in essere con l'inibitoria, sia a quello attinente alla proporzionalità del provvedimento. Proprio in ordine al problema della estensione dei sequestri, G. PICA analizza il caso del *server* Isole della Rete, appartenente ad un *provider* che offre anche servizi socialmente utili, sequestrato per la pubbli-

cazione di un messaggio diffamatorio e sottolinea la totale assenza di proporzionalità tra la sfera del soggetto leso e quelle di tutta la collettività di individui che, incolpevolmente, viene privata della possibilità di comunicare, in *op. cit.*, 272.

<sup>35</sup> Così, Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003; Cass. 14 dicembre 1998.

<sup>36</sup> Il tema è affrontato da G. SPANGHER, in *Trattato di procedura penale*, Torino, 2008, 391. L'Autore esclude che il sequestro preventivo possa avere ad oggetto una attività, non essendo destinato ad una « *atipica funzione inibitoria di comportamenti penalmente rilevanti, alla cui realizzazione sono preposti istituti di natura diversa* ». *Contra*, P. TONINI, *Manuale breve, Diritto processuale penale*, Milano, 2008, 310. L'Autore afferma « *il sequestro preventivo non si limita a creare un vincolo di indisponibilità su di una cosa, bensì comporta una vera e propria « inibitoria, e cioè vincoli di « fare » e di « non fare ».*